

SENT. 222/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 56944** del Registro di

Segreteria, promosso da:

-CREA Renata (C.F.: CRERNT55B41H501Z), nata a Roma il 1

febbraio 1955 ed ivi residente in Viale delle Medaglie d'Oro, n.44,

rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varone

(pec:pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org) e presso lo stesso

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria 9,

come da procura a margine della citazione in appello notificata il 14

luglio 2020 e depositata il 24 luglio 2020 -appellante principale;

contro

-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la Regione Lazio, in persona del Procuratore	
regionale <i>pro-tempore</i> ;	
-Procura generale presso la Sezioni giurisdizionali d'Appello	
della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-	
tempore;	
appellate principali;	
per l'annullamento	
-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale	
per la Regione Lazio, n. 183/2020, depositata il giorno 8 maggio	
2020 e notificata il 26 giugno 2020;	
e	
-nel giudizio sull'appello iscritto al n. 56944 del Registro di	
Segreteria, promosso dal:	
-Procuratore generale, rappresentante il Pubblico ministero	
presso la Corte dei conti -appellante incidentale;	
contro	
-CREA Renata (C.F.: CRERNT55B41H501Z), nata a Roma il 1	
febbraio 1955 ed ivi residente in Viale delle Medaglie d'Oro, n.44,	
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varone (pec:pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org) e presso lo stesso	
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9 -	
appellata incidentale;	
avverso	
-la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per	
la Regione Lazio, n. 183/2020, depositata il giorno 8 maggio	

2020 e notificata dalla Procura regionale il 26 giugno 2020;	
VISTI gli atti d'appello e tutti i documenti di causa;	
UDITI, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022, celebrata con	
l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il	
Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Pasquale Varone	
per Renata Crea, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero,	
in persona del Vice Procuratore generale Arturo Iadecola;	
Ritenuto in	
FATTO	
1. Con atto di citazione depositato il 29 luglio 2019 la Procura	
regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per	
il Lazio ha convenuto in giudizio la dott.ssa CREA Renata, nella	
qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di Direttore amministrativo e, a	
partire dal febbraio 2015, di Direttore generale (D.G.) dell'Istituto	
Italiano Studi Germanici.	
Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di	
colpa grave ed in favore del predetto Istituto, dell'importo	
complessivo di euro 87.610,415, in relazione ad una ipotesi di	
danno erariale connessa al conferimento, da parte della Crea, di n.	
2 incarichi professionali, reiterati nel tempo, a soggetti esterni, l'uno	
di consulenza in favore dello studio associato di commercialisti	
OMISSIS(OMISSIS) e l'altro di collaborazione in favore della sig.ra	
OMISSIS.	
Il predetto conferimento sarebbe, infatti, avvenuto in assenza dei	
presupposti normativamente previsti (art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
3	

n. 165/2001 e s.m.i.), così come accertato all'esito dell'attività	
istruttoria delegata dalla Procura contabile al Ministero	
dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato,	
Ispettorato generale di Finanza; attività poi sfociata nella relazione	
del 13 febbraio 2018, a firma dell'Ispettore designato, dott.	
OMISSIS.	
Nello specifico, secondo quanto riportato in citazione, tra il 2013 e	
il 2017 erano state emesse nei confronti dell'Istituto, da parte dello	
studio OMISSIS, diverse fatture, per complessivi euro 32.147,25,	
per prestazioni professionali inerenti alla formazione del bilancio e	
alla gestione del personale, entrambi settori di competenza del DG.	
Il ricorso a tali prestazioni avrebbe integrato un danno per l'Istituto,	
trattandosi di attività che avrebbero dovuto essere espletate "con	
le risorse personali e materiali già in possesso dell'Ente",	
innanzitutto mediante l'apporto professionale dello stesso DG, nelle	
cui attribuzioni tali attività sarebbero rientrate, in base alle	
previsioni del relativo contratto individuale di lavoro, a sua volta	
richiamante le previsioni statutarie (pagg. 4 e 5 dell'atto di	
citazione).	
Nel medesimo periodo l'Istituto aveva, altresì, corrisposto alla sig.ra	
OMISSIS, non appartenente all'organico dell'Ente, la somma	
complessiva di euro 177.120,55 , a titolo di corrispettivo per	
l'incarico di collaborazione prestata a seguito di affidamento diretto.	
Anche tale importo costituirebbe danno erariale, in quanto:	
a) dagli atti non sarebbero emersi i presupposti per il conferimento	

diretto dell'incarico de quo (specificità dell'intervento, particolarità	
dell'ambito e peculiarità della prestazione richiesta);	
b) il predetto conferimento non sarebbe stato condiviso dal DG con	
i competenti organi istituzionali dell'Ente (C.d.A. e Consiglio	
scientifico);	
c) sarebbe stato dato un elevato e non giustificato riconoscimento	
al curriculum dell'interessata (benché in possesso unicamente del	
titolo di scuola secondaria di secondo grado), anche in	
considerazione del fatto che le prestazioni a lei affidate avrebbero	
incluso la formazione di giovani ricercatori.	
Al danno in questione doveva aggiungersi, nell'impostazione	
attorea, l'ulteriore e complessiva somma di euro 4.000,00, quale	
spesa sostenuta dall'Istituto per permettere la partecipazione della	
sig.ra OMISSIS a corsi di formazione.	
Complessivamente, dunque, l'incarico alla OMISSIS avrebbe	
comportato un danno, a carico delle casse dell'Ente, di euro	
181.120,55 (euro 177.120,55 + euro 4.000,00).	
Per i due incarichi (allo studio associato OMISSIS ed alla sig.ra	
OMISSIS), reiterati nel tempo, il danno totale sarebbe stato pari ad	
euro 213.267,8 (euro 32.147,25 + euro 181.120,55).	
Nondimeno, in sede di citazione, l'Organo requirente ha ritenuto di	
addebitare alla convenuta CREA il minor importo di euro	
87.610,415, così ottenuto:	
euro 213.267,8 (importo totale) – euro 38.046,97 (somma relativa	
all'annualità 2012, coperta da prescrizione): euro 175.220,83;	
_	

euro 175.220,83 - 87.610,415 (50% di euro 175.220,83, quale	
percentuale, stimata equitativamente, relativa alle imposte ed oneri	
previdenziali sui corrispettivi effettivamente pagati): euro	
87.610,415.	
La convenuta si è costituita in giudizio, formulando diverse eccezioni	
e dispiegando articolare argomentazioni sul merito delle vicende.	
Con la sentenza n. 183/2020 qui impugnata, la Sezione regionale,	
dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte	
(carenza di giurisdizione e prescrizione parziale), ha condiviso la	
prospettazione attorea, ritenendo violata, sotto diversi profili, la	
normativa di riferimento e riscontrando nel comportamento della	
convenuta gli estremi della colpa grave.	
Ha conseguentemente statuito la condanna della sig.ra CREA	
Renata al risarcimento del danno patrimoniale diretto in favore	
dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, liquidato "nella misura	
definitiva del 30 per cento del danno complessivamente contestato,	
pari ad euro 87.610,415" (e, dunque, euro 26.283,12 , pari al 30%	
di euro 87.610,415).	
Tutto ciò per la ravvisata necessità di tener conto del ruolo degli	
organi di vertice dell'Ente, rimasti estranei al giudizio, ma avallanti	
l'operato della convenuta e, dunque, della quota-parte di danno da	
porre definitivamente a capo della struttura organizzativa a titolo di	
"rischio in amministrazione".	
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale la	
dott.ssa CREA Renata, con atto notificato il 14 luglio 2020 e	

depositato il 24 luglio 2020, con il patrocinio dell'Avv. Pasquale	
Varone.	
L'appellante, dopo aver provveduto ad una puntuale ricostruzione	
della vicenda processuale sfociata nella decisione gravata, ha	
formulato i seguenti motivi d'impugnativa:	
I. Nullità della sentenza per assenza di colpa grave della	
dott.ssa Crea e del nesso causale tra la sua condotta ed il	
danno ipotizzato.	
Con tale motivo l'appellante ha sostenuto che la sentenza gravata	
avrebbe errato nel ravvisare la colpa grave della dott.ssa Crea, pur	
avendo riconosciuto che gli incarichi censurati sarebbero conseguiti	
a carenze di organico imputabili ad altri soggetti e rimediabili da	
altri soggetti (Presidente dell'Istituto, C.d.A. e Ministero vigilante).	
Avrebbe, altresì, errato nell'individuare un apporto causale della	
Crea nella produzione del danno, il quale, per contro, sarebbe stato	
escluso dalla stessa ricostruzione della vicenda operata in sentenza.	
Il conferimento degli incarichi non sarebbe, infatti, stato frutto di	
scelte monocratiche dell'appellante (come ipotizzato dalla Procura	
contabile), ma di scelte degli Organi dell'Istituto, precedenti	
all'arrivo presso lo stesso della Crea;	
II. Nullità della sentenza per assenza di un danno erariale e	
per violazione dell'art.1, comma 1-bis, legge n. 20/94.	
Con tale motivo, l'appellante si è lamentato del fatto che la	
decisione gravata avrebbe fatto discendere, in maniera pressoché	
automatica, l'ipotizzato danno erariale dalle violazioni dell'art. 7	
7	

d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. nel conferimento (alias, rinnovo) degli	
incarichi in questione (violazioni comunque insussistenti secondo la	
Crea).	
Tutto ciò senza ponderare e tener conto delle utilità comunque	
conseguite dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis,	
legge n. 20/94.	
Nondimeno, secondo l'appellante, dalle prestazioni rese dallo studio	
dei commercialisti OMISSIS, l'Istituto avrebbe ottenuto l'utilitas di	
una gestione corretta sotto il profilo tributario e fiscale, evitando le	
sanzioni in cui sarebbe incorso negli anni precedenti.	
Allo stesso modo, dalle prestazioni della OMISSIS,	
l'Amministrazione avrebbe ottenuto il risultato di uno sviluppo	
dell'attività scientifica e del conseguimento di un contributo del	
MIUR di circa euro 75.000,00.	
Un'esatta ponderazione di tali risultati avrebbe, dunque, dovuto	
portare ad escludere l'esistenza di un danno erariale connesso ai	
due incarichi (così come fatto in relazione ad un terzo incarico,	
attribuito alla dott.ssa OMISSIS ed oggetto di archiviazione da parte	
della stessa Procura erariale);	
III. Erroneità della sentenza appellata in quanto basata	
sull'affermazione di inesistenti violazioni delle disposizioni	
dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs n. 165/2001 e sm.i.	
asseritamente compiute dalla Crea nel conferimento degli	
incarichi in questione.	
Con tale motivo, l'appellante ha affermato l'erroneità della sentenza	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
× ×	

gravata in quanto basata sull'affermazione di inesistenti violazioni	
delle disposizioni relative al conferimento d'incarichi esterni.	
In particolare, per quanto concerne gli incarichi annuali attribuiti	
dalla dott.ssa Crea allo studio OMISSIS, contrariamente a quanto	
sostenuto in sentenza, l'oggetto delle prestazioni richieste sarebbe	
stato puntualmente individuato e corrisponderebbe ad attività	
specializzate di uno studio di commercialisti, non assimilabili a	
quelle di carattere ordinario del personale in servizio.	
Allo stesso modo, in relazione all'incarico triennale attribuito dalla	
Crea alla OMISSIS (rectius, confermato dalla Crea, in quanto il	
primo incarico era stato conferito nel 2012 dal Presidente	
dell'epoca, Prof. OMISSIS), non sussisterebbero le violazioni	
affermate in sentenza, in quanto:	
a) l'accertamento preliminare dell'impossibilità di reperire personale	
nell'organico dell'Ente idoneo all'espletamento dell'incarico de quo	
(avente ad oggetto, in base al provvedimento n. 6/2015 del	
13.1.2015, la ricerca fondi per l'attività di ricerca, per l'attuazione	
di progetti scientifici, per il supporto all'attività di ricerca, per la	
rendicontazione di progetti scientifici) sarebbe stato espletato dalla	
dott.ssa CREA, come risulterebbe da detto provvedimento.	
Tale accertamento, peraltro, non sarebbe stato necessario, in	
quanto già svolto dal Prof. OMISSIS nel 2012 al momento del primo	
conferimento (con situazione di organico rimasta immutata al	
momento del rinnovo da parte della Crea).	
 Infine, la stessa sentenza gravata riconoscerebbe l'insufficienza	

dell'organico, senza responsabilità sul punto della Crea;	
b) l'Organo Scientifico (Consiglio Scientifico) non avrebbe dovuto	
essere coinvolto nel conferimento dell'incarico, non essendo tale	
coinvolgimento previsto dallo Statuto e non avendo il D.G. (ma solo	
il Presidente o il C.d.A.) il potere, in base alle norme statutarie, di	
consultare il predetto organo;	
c) la verifica scientifica e culturale delle attività svolte dalla	
OMISSIS (nata in Germania e già collaboratrice in qualità di	
Direttrice della Libreria OMISSIS, ovvero della più antica libreria	
tedesca di Roma) sarebbe stata compiuta dal Presidente OMISSIS,	
il quale avrebbe riferito al C.d.A. circa i requisiti culturali e scientifici	
dell'incaricata al momento del primo conferimento (approvato con	
delibera n. 16/2011);	
d) sarebbe stata valutata, già al momento del primo conferimento	
da parte del Presidente OMISSIS, avvenuto con il parere favorevole	
del C.d.A., la non necessità della laurea per il tipo di attività	
richiesta alla OMISSIS (attività a supporto dell'attività didattica e di	
ricerca scientifica);	
e) non era necessario lo svolgimento di alcuna preventiva procedura	
comparativa, non essendo procedure di tal genere state introdotte,	
ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis, d.lgs 165/01 e s.m.i.,	
nell'ordinamento dell'Istituto all'epoca dei fatti;	
f) la Crea non avrebbe potuto introdurre di propria iniziativa tali	
procedure e, comunque, non sarebbe esistita alcuna esigenza di	
interesse pubblico ad attuare una procedura comparativa,	
10	

trattandosi di conferma triennale d'incarico già conferito, con	
procedura valutativa espletata, prima dell'arrivo della Crea presso	
l'Istituto, da parte degli Organi di vertice dello stesso;	
IV. Erroneità della sentenza appellata per aver rigettato	
<u>l'eccezione di prescrizione parziale del danno.</u>	
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata nella	
parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione parziale del	
danno formulata in primo grado dalla dott.ssa Crea.	
Nello specifico, il primo giudice avrebbe errato nel ravvisare la	
notizia di danno nell'esposto della Prof.ssa OMISSIS del 9.4.2016,	
anziché nella denuncia della Crea del 21.2.2013, disattendendo sul	
punto quanto affermato dalla Procura nel libello di responsabilità.	
La denuncia della Crea avrebbe, infatti, rappresentato la medesima	
tipologia di danni oggetto della successiva citazione in giudizio;	
IV. Erroneità della sentenza appellata per aver rigettato	
<u>l'eccezione di carenza di giurisdizione.</u>	
Con tale motivo, l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza	
appellata, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di	
giurisdizione dispiegata in primo grado dalla dott.ssa Crea.	
Ha, in particolare, ribadito che la qualificazione come illeciti dei	
rapporti contrattuali instaurati tra l'Istituto e soggetti terzi (nello	
specifico, lo studio OMISSIS e la sig.ra OMISSIS) esulerebbe dalla	
giurisdizione della Corte dei conti.	
La valutazione di tali rapporti (di affidamento di incarichi di lavoro	
autonomo), nei loro contenuti di pretesa antigiuridicità,	

competerebbe, infatti, al giudice ordinario.	
A tal riguardo, l'appellante ha sostenuto la non pertinenza della	
decisione della Corte di cassazione n. 29920 del 2017 richiamata in	
sentenza, siccome esaminante l'eccezione di carenza di	
giurisdizione contabile sotto il diverso profilo della sindacabilità o	
meno delle scelte discrezionali in tema di conferimento di incarichi	
a soggetti esterni.	
In conclusione, la dott.ssa Crea ha chiesto, in accoglimento dei	
motivi d'appello:	
a) in via pregiudiziale, la declaratoria di carenza di giurisdizione	
contabile;	
b) in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione	
(parziale) quinquennale dell'azione di danno;	
c) nel merito, l'annullamento della sentenza appellata, con	
conseguente assoluzione dell'appellante da ogni addebito per	
assenza di danno, elemento soggettivo, nesso eziologico;	
d) in via gradata, l'assoluzione in applicazione della regola sui	
vantaggi comunque conseguiti ex art. 1, comma 1-bis, legge n.	
20/94;	
e) in via ulteriormente subordinata, la riduzione dell'entità della	
condanna, tenuto conto dei vantaggi derivati all'Istituto dagli	
incarichi attribuiti e comunque con applicazione del potere riduttivo	
nella misura massima consentita.	
3. Con atto notificato il 23 settembre 2020 e depositato il 25	
settembre 2020, la Procura generale ha interposto appello	

incidentale avverso la sentenza n. 183/2020, nella parte relativa	
alla determinazione del risarcimento posto a carico della convenuta.	
Ha, in particolare, contestato la riduzione al solo 30% del danno	
accertato, effettuata in applicazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c.	
(peraltro nemmeno citato) e basata sul presupposto che il restante	
70% fosse causalmente riconducibile alla condotta di altri soggetti,	
non meglio precisati, non evocati in giudizio.	
Ed invero, secondo la Procura appellante, il primo giudice non	
avrebbe motivato sul punto, limitandosi ad un generico richiamo,	
senza precisare a quali organi di vertice e a quali atti e/o	
comportamenti degli stessi, facesse riferimento.	
Non sarebbero, dunque, state esplicitate le ragioni per le quali i	
titolari degli organi in questione debbano essere ritenuti	
corresponsabili, per di più in misura prevalente, degli incarichi	
oggetto di giudizio.	
In ogni caso, la laconicità/insufficienza della motivazione, sul punto	
del concorso di terzi non evocati in giudizio, non potrebbe essere	
giustificata dal ricorso all'equità.	
L'Organo requirente ha infine sottolineato, in relazione alla voce di	
danno per i compensi pagati allo studio di commercialisti OMISSIS,	
che detti compensi (erogati dal 2014 al 2017) sarebbero tutti	
riconducibili ad incarichi conferiti dalla dott.ssa Crea (dapprima	
come Direttore amministrativo e successivamente quale Direttore	
generale), senza il concorso di altri soggetti.	
Non sussisterebbero, dunque, i presupposti per procedere ad alcuna	

decurtazione dell'importo dovuto dalla Crea.	
Allo stesso modo, per quanto concerne gli incarichi alla sig.ra	
OMISSIS, andrebbero addebitate in via esclusiva all'appellante le	
spese, per circa 80.000,00 euro, relative al secondo incarico	
(ovvero l'incarico conferito con provvedimento n. 6/2015, a	
conferma di quello triennale già attribuito).	
In relazione, invece, alle spese per gli esborsi (non prescritti) riferiti	
alla prima collaborazione, per circa euro 65.000,00 (riferiti agli anni	
2013 e 2014), sarebbe possibile ravvisare, effettivamente, un	
concorso dei componenti del C.d.A. e del Presidente dell'Istituto per	
avere, rispettivamente, deliberato l'affidamento dell'incarico e	
sottoscritto il contratto.	
Tale concorso non escluderebbe, però, la responsabilità della Crea,	
la quale, prima di sottoscrivere a sua volta il contratto, avrebbe	
dovuto, secondo la Procura appellante, verificare la sussistenza dei	
presupposti di legge, invitando, se del caso, il Cda a riconsiderare il	
proprio deliberato.	
Ciò in adempimento dei doveri connessi al ruolo di Direttore	
amministrativo, garante della regolarità della gestione dell'Istituto,	
nonché del dovere di rimostranza in senso lato ex art. 17 D.P.R. n.	
3/57, non venendo in rilievo una relazione di tipo gerarchico.	
In ogni caso, il costo dei corsi di formazione della OMISSIS	
andrebbe addebitato per l'intero alla dott.ssa Crea, in quanto svolti	
all'epoca in cui quest'ultima rivestiva la carica di Direttore	
amministrativo e, dunque, con il suo avallo.	

In conclusione, la Procura generale ha chiesto la riforma della	
sentenza impugnata, con condanna dell'appellante principale a	
pagare all'Istituto Italiano di Studi Germanici il complessivo importo	
di euro 87.610,415 , ovvero la minor somma ritenuta di giustizia,	
in misura comunque superiore al 30% statuito in sentenza.	
4. Con atto del 13 dicembre 2021, la Procura generale ha	
rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello	
principale e l'accoglimento di quello incidentale, con condanna della	
dott.ssa Crea al pagamento delle spese del presente grado di	
giudizio.	
Nello specifico, per quanto concerne il primo motivo dell'appello	
principale (nullità della sentenza per assenza di danno, di nesso	
eziologico e di colpa grave), la Procura generale ha sostenuto, sulla	
base delle stesse argomentazioni contenute nell'appello incidentale,	
come sopra diffusamente riportate (ed alle quali per brevità si	
rinvia), che gli esborsi oggetto del giudizio sarebbero tutti	
riconducibili all'operato della Crea, dapprima come Direttore	
amministrativo e in seguito come Direttore generale.	
Ha aggiunto che, sotto il profilo della colpa grave, l'atto di	
impugnazione non evidenzierebbe alcun profilo di concreta	
scusabilità del comportamento della Crea.	
Quest'ultima, infatti, proprio per il ruolo istituzionale ricoperto,	
sarebbe stata, ancor più del Presidente e dei componenti del C.d.A.,	
nella condizione di rilevare i profili di illegittimità dell'incarico da essi	
deliberato, e di non ripetere le medesime violazioni negli atti da ella	

successivamente compiuti.	
In relazione al secondo motivo di gravame (nullità della sentenza	
per assenza di un danno erariale e per violazione dell'art. 1, comma	
1-bis, della legge n. 20/94), la Procura generale ha rilevato che la	
prova degli asseriti vantaggi sarebbe stata a carico dell'appellante.	
La medesima prova avrebbe dovuto comportare non già la mera	
evidenziazione dei vantaggi asseritamente derivati dallo	
svolgimento, da parte dello studio OMISSIS e della OMISSIS, delle	
funzioni loro affidate, bensì la dimostrazione che, in assenza	
dell'affidamento (e dunque, attraverso il coinvolgimento e la	
gestione adeguata delle risorse interne), quei vantaggi non	
sarebbero stati conseguiti.	
Nondimeno, tale dimostrazione nel caso all'esame non sarebbe	
stata fornita.	
Quanto al terzo motivo d'appello, relativo all'inesistenza delle	
violazioni dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs n. 165/01, l'Organo	
requirente ha evidenziato, con riguardo ai contratti con lo studio	
OMISSIS, che la sentenza impugnata avrebbe esaminato nel	
dettaglio l'oggetto delle prestazioni richieste al soggetto incaricato,	
concludendo per la ricorrenza di mansioni rientranti nelle ordinarie	
competenze dell'Ente.	
Il dato in questione risulterebbe oggettivo, non potendosi dubitare	
della natura "ordinaria" di attività indicate, nei relativi contratti,	
come "tenuta contabilità", "assistenza redazione bilancio di	
previsione e redazione bilancio consuntivo", "elaborazione mensile	

buste paga" e "adempimenti IRES, IRAP, IVA, Modello unico enti".	
Quanto alla sig.ra OMISSIS, non vi sarebbe alcuna evidenza, tra gli	
elementi di prova prodotti in primo grado dalla Crea, del fatto che	
l'incarico conferitole nel 2011 – con contratto stipulato nel 2012 –	
sia stato preceduto dalla verifica della carenza di personale interno	
in grado di svolgere le relative funzioni, né che tale riscontro sia	
stato compiuto in occasione del secondo contratto del 2015.	
Allo stesso modo, non vi sarebbe prova alcuna che sia stata	
espletata una procedura comparativa al fine di selezionare la	
collaboratrice.	
A tal riguardo, non avrebbe efficacia esimente la circostanza per cui	
l'Ente non avrebbe disciplinato tale procedimento, ai sensi dell'art.	
7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001.	
Ciò in quanto sarebbe stato onere della Crea, dapprima come	
Direttore amministrativo e poi come Direttore generale, richiamare	
l'attenzione degli Organi istituzionali sulla necessità di provvedervi.	
La Procura generale ha, altresì, affermato l'infondatezza del motivo	
di gravame relativo al rigetto, statuito dal primo giudice,	
dell'eccezione di prescrizione parziale del danno.	
Sul punto, ha ribadito, in armonia con quanto evidenziato nella	
decisione gravata, che la denuncia sporta nel 2013 avrebbe	
riguardato un aspetto della gestione rimasto estraneo alle verifiche	
ispettive, esitate nella relazione del 13 febbraio 2018, a sua volta	
posta a fondamento della domanda attorea.	
Allo stesso modo, risulterebbe infondato il motivo d'impugnativa	
·	

concernente il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione	
contabile.	
Nel caso all'esame, infatti, ferma restando la giurisdizione ordinaria	
per tutto quanto attiene all'esecuzione, da ambo le parti, dei	
contratti pubblici, la conclusione degli stessi verrebbe in rilievo	
quale fatto rilevante sotto il distinto ed autonomo profilo della	
causazione del danno erariale e della conseguente responsabilità	
amministrativa, pacificamente rientrante nella giurisdizione della	
Corte dei conti.	
In conclusione, la Procura generale ha insistito per il rigetto	
dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale, con	
condanna dell'appellante alle spese del presente grado.	
5. Da ultimo, con atto del 7 gennaio 2022, la dott.ssa CREA	
Renata, per il tramite dell'Avv. Pasquale Varone, ha inteso	
puntualmente replicare alle conclusioni rassegnate dalla Procura	
generale nei propri atti.	
Nello specifico, per quanto concerne gli incarichi allo studio	
OMISSIS, ha sottolineato che:	
a) non corrisponderebbe alla realtà dei fatti che tutti i compensi	
erogati al menzionato studio (prima voce di danno) sarebbero	
riconducibili ad incarichi conferiti dalla Crea senza il concorso di altri	
soggetti, atteso che la stessa avrebbe inizialmente informato il	
C.d.A. dell'intenzione di procedere al conferimento dell'incarico de	
quo;	
b) attraverso gli incarichi annuali allo Studio OMISSIS, l'Istituto	
18	
ı X	4

avrebbe attuato "attività complementari" ovvero di tipo "istruttorio"	
rispetto alla redazione finale del bilancio (così come dichiarato dallo	
stesso studio incaricato) ed ottenuto un'attività di regolare tenuta	
della contabilità dell'Istituto, tale da evitare le sanzioni subite negli	
anni precedenti per errori contabili;	
c) i compensi erogati allo studio OMISSIS dal 2014 al 2017 non	
costituirebbero un danno erariale, in applicazione della regola sui	
vantaggi comunque conseguiti;	
d) la stessa Presidente OMISSIS che ha presentato l'esposto contro	
la Dott.ssa Crea, avrebbe, sia pure con una nuova procedura,	
proceduto all'affidamento diretto allo studio OMISSIS delle attività	
inerenti anche alla gestione del bilancio, in continuazione del	
rapporto professionale già in corso con l'Ente, a conferma della	
correttezza delle scelte della Crea;	
e) gli incarichi conferiti dalla Crea allo studio OMISSIS sarebbero	
stati comunque conformi alle previsioni dell'art. 7, commi 6 e 6-bis,	
del d.lgs n. 165/2001, non essendo la procedura comparativa stata	
ancora introdotta presso l'Istituto al momento della relativa	
attribuzione;	
f) si sarebbe trattato di incarichi con oggetto determinato e	
corrispondente alle esigenze di funzionalità dell'Istituto, conferiti in	
relazione alla dichiarata - nei singoli provvedimenti di incarico -	
impossibilità di utilizzare risorse di personale interno (siccome	
insufficiente e sprovvisto di professionalità adeguate), finalizzati	
all'acquisizione di prestazione temporanea ed altamente qualificata.	

Per quanto concerne l'incarico conferito alla OMISSIS (seconda voce	
di danno), l'appellante Crea ha ribadito il rispetto delle previsioni	
dell'art. 7 d.lgs 165/01, atteso che:	
a) il mancato espletamento di una procedura comparativa sarebbe	
stato determinato dalla mancata previsione della stessa presso	
l'Istituto all'epoca dei fatti e dalla circostanza per cui l'iniziale	
assunzione era avvenuta a seguito di ricerca e valutazione compiuta	
dal Presidente OMISSIS;	
b) sarebbe stata verificata l'insussistenza di adeguate	
professionalità interne, così come dichiarato dalla Crea nel	
provvedimento di conferimento dell'incarico;	
c) la Crea avrebbe recepito la valutazione di adeguatezza culturale	
dell'incaricata, già fornita con la delibera n. 16/2011 del C.d.A. di	
conferimento dell'incarico iniziale, a seguito di selezione effettuata	
dal Prof. OMISSIS;	
c) non sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs	
n. 165/01, il possesso della laurea in capo all'incaricata, trattandosi	
di attività di supporto alla ricerca scientifica.	
In ogni caso, in superamento delle conclusioni della Procura	
generale, nell' ipotesi in cui fosse ravvisata una responsabilità della	
Crea per il danno erariale conseguente alla stipula del contratto	
triennale con la OMISSIS, ovvero alla stipula del contratto iniziale	
del 21.02.2012, sarebbe evidente il concorso nella causazione del	
danno erariale del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e	
del Commissario Straordinario.	

Tali organi avrebbero infatti provveduto all'iniziale selezione della	
OMISSIS, nonché successivamente sollecitato il rinnovo del relativo	
incarico.	
Allo stesso tempo, la dott.ssa Crea ha censurato la tesi della Procura	
generale, secondo cui la prova dei vantaggi conseguiti dall'Istituto	
attraverso gli incarichi a soggetti esterni dovrebbe essere fornita	
dall'interessata dimostrando che, in assenza dell'affidamento, i	
vantaggi non sarebbero stati conseguiti.	
Tale prova risulterebbe, infatti, impossibile da fornire e comunque	
non verrebbe richiesta da alcuna norma o principio.	
L'appellante principale ha, altresì, ribadito l'assenza di	
responsabilità per gli incarichi conferiti allo studio OMISSIS in	
quanto, indipendentemente dalla natura delle relative mansioni	
(ordinarie secondo la Procura contabile), si sarebbe trattato pur	
sempre di incarichi analoghi a quelli già attributi dall'Istituto negli	
anni precedenti, con il pieno consenso del C.d.A. e con innegabile	
utilità per l'Istituto.	
Allo stesso modo, nessuna responsabilità sussisterebbe per gli	
incarichi alla OMISSIS, anche in relazione alla contestata assenza	
di ogni verifica preliminare circa la presenza di adeguate	
professionalità interne.	
La dott.ssa Crea ha, dunque, ribadito la fondatezza del motivo	
relativo all'eccezione di prescrizione, sottolineando che la stessa	
citazione avrebbe affermato che l'istruttoria era stata iniziata a	
seguito anche della denuncia del 21.02.2013.	

Conseguentemente, tale denuncia (e non già l'esposto del	
9.04.2016 della Prof.ssa OMISSIS) avrebbe determinato la	
decorrenza della prescrizione.	
Infine, la Crea ha rimarcato che l'attuale giudizio sarebbe scaturito	
non già dalla segnalazione di un effettivo danno erariale, bensì da	
un intento punitivo che avrebbe indotto la nuova Presidente	
OMISSIS a colpevolizzare la dott.ssa Crea, in quanto responsabile	
di non essersi dimessa dall'incarico a seguito della nomina del	
nuovo Presidente.	
In conclusione, la dott.ssa Crea ha chiesto l'accoglimento	
dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale della Procura	
contabile.	
6. Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2022, l'Avv. Pasquale	
Varone, per l'appellante principale Crea, ha ribadito la sussistenza	
di ragioni di astio della Presidente OMISSIS (autrice della denuncia	
a carico della propria assistita) nei confronti della Crea.	
Ha aggiunto che la dott.ssa Crea avrebbe reiterato incarichi affidati	
precedentemente da altri soggetti, sul presupposto dell'assenza di	
adeguate professionalità interne affermata anche nell'esposto alla	
Corte dei conti del 2013, a firma congiunta del Presidente e del	
Direttore generale.	
Ha rimarcato che, per l'incarico alla OMISSIS (comunque scelta dal	
C.d.A.), non sarebbe stata necessaria la laurea, trattandosi di	
incarico di supporto all'attività di ricerca.	
Più in generale, gli incarichi contestati in questa sede non sarebbero	
00	

stati conferiti dal D.G. Crea sulla base di sue, autonome iniziative,	
ma nell'interesse dell'Istituto, al fine di garantire continuità	
all'azione dello stesso.	
Né potrebbe essere contestata l'omessa adozione di procedure	
comparative, in quanto non previste dal Regolamento dell'Ente.	
Peraltro, la Pres. OMISSIS avrebbe continuato ad avvalersi della	
collaborazione dello studio OMISSIS, dalle cui attività sarebbero	
derivati indiscutibili vantaggi per l'Amministrazione conferente.	
L'Avv. Varone ha, dunque, insistito per l'assenza della contestata	
colpa grave e dell'addebitato danno erariale.	
In relazione all'appello incidentale della Procura contabile, ha	
sostenuto che i fatti di causa, così come ricostruiti dalla sentenza	
gravata, permetterebbero d'individuare i soggetti concorrenti nella	
realizzazione del contestato danno.	
In conclusione, ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale ed	
il rigetto di quello incidentale.	
Il P.M. ha ribadito la fondatezza della contestazione circa la	
violazione dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per aver la	
Crea omesso di verificare la sussistenza di adeguate professionalità	
interne ed il possesso, per quanto riguarda la OMISSIS, dei	
necessari requisiti.	
Ha evidenziato che, in ogni caso, non rivestirebbe efficacia	
scriminante l'esistenza, prima e dopo i fatti oggetto di causa, di	
comportamenti similari, posti in essere da altri soggetti (quali, ad	
es., i componenti del C.d.A.).	

Ed invero, nella veste di Direttore amministrativo prima e Direttrice	
generale poi, la dott.ssa Crea avrebbe dovuto rilevare ed	
evidenziare l'illegittimità di tali comportamenti.	
Infine, il P.M. ha sottolineato l'assenza, nella decisione gravata, di	
motivazione circa la riduzione del danno, concludendo per il rigetto	
dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.	
In sede di replica, l'Avv. Varone ha sostenuto che la Procura	
generale partirebbe dal presupposto, del tutto indimostrato e mai	
accertato, della illegittimità degli incarichi precedentemente	
conferiti da soggetti diversi dalla Crea.	
Considerato in	
DIRITTO	
1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1,	
del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il d.lgs n.	
174/2016, la riunione degli appelli proposti dalla dott.ssa CREA	
Renata e dalla Procura generale, trattandosi di impugnazioni	
promosse separatamente contro la medesima sentenza.	
2. Il Collegio è ora chiamato all'esame dell' appello principale	
2. Il Collegio è ora chiamato all'esame dell'appello principale proposto dalla dott.ssa CREA Renata.	
proposto dalla dott.ssa CREA Renata.	
proposto dalla dott.ssa CREA Renata. L'appello risulta infondato e va, come tale, rigettato.	
proposto dalla dott.ssa CREA Renata. L'appello risulta infondato e va, come tale, rigettato. 2.1) Nello specifico, non può trovare accoglimento il 5° motivo	
proposto dalla dott.ssa CREA Renata. L'appello risulta infondato e va, come tale, rigettato. 2.1) Nello specifico, non può trovare accoglimento il 5° motivo d'impugnativa (che viene esaminato prima degli altri, in quanto	
proposto dalla dott.ssa CREA Renata. L'appello risulta infondato e va, come tale, rigettato. 2.1) Nello specifico, non può trovare accoglimento il 5° motivo d'impugnativa (che viene esaminato prima degli altri, in quanto relativo a questione pregiudiziale), incentrato sul rigetto, da parte	
proposto dalla dott.ssa CREA Renata. L'appello risulta infondato e va, come tale, rigettato. 2.1) Nello specifico, non può trovare accoglimento il 5° motivo d'impugnativa (che viene esaminato prima degli altri, in quanto relativo a questione pregiudiziale), incentrato sul rigetto, da parte della sentenza n. 183/2020 qui gravata, dell'eccezione di difetto di	

Sul punto, l'appellante ha ribadito che la qualificazione in termini di	
illiceità dei rapporti contrattuali instaurati tra l'Istituto e soggetti	
terzi (nella specie, lo studio OMISSIS e la OMISSIS) esulerebbe	
dalla giurisdizione della Corte dei conti.	
Tutto ciò in quanto competerebbe al giudice ordinario valutare i	
rapporti contrattuali della P.A. (di affidamento di incarichi di lavoro	
autonomo) nei loro contenuti di pretesa antigiuridicità.	
Tale censura non coglie nel segno.	
In fattispecie come quella all'esame, infatti, come condivisibilmente	
rilevato dalla Procura generale, l'attività della P.A. viene in rilievo	
ed è scrutinata sotto il profilo specifico, riservato alla competenza	
esclusiva del giudice contabile, dell'accertamento del danno erariale	
e della connessa responsabilità amministrativa.	
In altri termini, la Corte dei conti è chiamata a valutare la positiva	
ricorrenza di una più ampia e complessa fattispecie (quella di	
responsabilità amministrativa, per l'appunto), rientrante nella sua	
giurisdizione esclusiva e connotata dalla congiunta sussistenza di	
una pluralità di elementi, quali il pregiudizio erariale, la condotta	
illecita, il nesso eziologico tra la prima e la seconda e l'elemento	
psicologico, nella forma "minima" della colpa grave.	
Con particolare riferimento alla condotta illecita, essa viene in	
rilievo sub specie dell'affidamento dell'incarico a soggetto esterno	
all'organizzazione dell'Amministrazione conferente, in assenza dei	
presupposti normativamente previsti (circostanza che consente, tra	
l'altro, di escludere la lesione della c.d. riserva d'amministrazione	
i	1

e, dunque, l'ingerenza del giudice nella sfera del merito/opportunità	
dell'agire amministrativo).	
2.2) Egualmente infondato si appalesa il 4° motivo d'impugnativa,	
concernente il rigetto, statuito dal primo giudice, dell'eccezione di	
prescrizione parziale dell'azione erariale.	
Nello specifico, secondo l'appellante, la Sezione territoriale avrebbe	
errato nel legare la decorrenza del termine quinquennale della	
prescrizione all'esposto del 9.4.2016, presentato dalla Presidente	
OMISSIS, e non già alla precedente denuncia del 21.2.2013,	
predisposta dalla dott.ssa Crea.	
Quest'ultima denuncia, infatti, avrebbe già rappresentato le	
situazioni d'illiceità poste successivamente a base dell'atto di	
citazione.	
Di qui l'eccepita prescrizione anche per i compensi erogati nel 2013	
(oltreché per quelli pagati nel 2012 e ritenuti prescritti dalla stessa	
Procura contabile), attesa la data di notifica dell'invito a dedurre,	
quale primo atto interruttivo (ottobre/novembre 2018).	
Nondimeno, come ben esposto nella sentenza impugnata (e ribadito	
dalla Procura generale), la denuncia del 21.2.2013 ha riguardato	
aspetti della gestione dell'Istituto rimasti estranei alle verifiche	
ispettive esitate nella relazione del 13.2.2018 (del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato,	
Ispettorato generale di Finanza), a sua volta posta a fondamento	
della domanda attorea.	
Ed invero la denuncia del 21.2.2013 ha riguardato le criticità	
26	

emerse nell'amministrazione a gestione del precedente Presidente	
(Prof. OMISSIS) e Direttore amministrativo (Sig. OMISSIS), in	
carica fino all'agosto 2011.	
La relazione del 13.2.2018 (alla base della domanda attorea)	
risulta, per contro, essere stata predisposta a seguito delle verifiche	
originate dall'esposto del 9.4.2016 e si è concentrata sui profili di	
criticità indicati nel medesimo esposto (tra cui l'affidamento degli	
incarichi qui censurati, relativi al periodo 2012/2017), diversi da	
quelli di cui alla precedente denuncia del 21.2.2013.	
Risulta allora corretta l'individuazione del 9.4.2016, quale <i>dies a</i>	
quo del termine prescrizionale, con l'ulteriore corollario della	
tempestività della notifica dell'invito a dedurre.	
2.3) Vanno, infine, rigettati, siccome infondati, i primi 3 motivi	
d'impugnativa, qui trattati congiuntamente siccome tutti relativi a	
profili di merito della pretesa erariale e, in particolare, alla:	
-nullità della sentenza per assenza di colpa grave e di nesso	
eziologico (I motivo);	
-nullità della sentenza per assenza di danno e violazione dell'art.1,	
comma 1-bis, legge n. 20/94 in materia di vantaggi comunque	
conseguiti (II motivo);	
-erroneità della sentenza, in quanto basata sull'affermazione di	
inesistenti violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6-	
bis, d.lgs n. 165/01 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi	
a soggetti esterni (III motivo).	
Sul punto, il Collegio, in armonia con quanto ritenuto dal primo	
0.7	(

giudice, reputa che la fattispecie all'esame integri una ipotesi di	
responsabilità amministrativa per violazione della normativa	
specifica in materia di conferimento, da parte della P.A., di incarichi	
professionali a soggetti esterni al proprio apparato burocratico.	
Viene in rilievo, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs.	
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale, nella versione in vigore	
all'epoca dei fatti, statuiva che:	
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in	
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi	
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale	
o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata	
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti	
presupposti di legittimità:	
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze	
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad	
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente	
con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;	
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato	
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al	
suo interno;	
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente	
qualificata;	
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,	
oggetto e compenso della collaborazione.	
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione	

universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di	
natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che	
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con	
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei	
mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto	
dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,	
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro	
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché	
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma	
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel	
settore.	
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per	
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come	
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per	
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo	
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168	
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è	
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36,	
comma 3, del presente decreto.	
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono	
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per	
il conferimento degli incarichi di collaborazione".	
Trattasi all'evidenza di una disciplina destinata a regolamentare, in	
maniera specifica e con carattere imperativo, il ricorso a	
professionalità esterne da parte delle Amministrazioni pubbliche	

(fra le quali rientra pacificamente l'Istituto Italiano di Studi	
Germanici, quale ente pubblico nazionale di ricerca, a carattere non	
strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e	
vigilato dal Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca; vedasi	
art. 1 del relativo Statuto).	
Secondo pacifica giurisprudenza di queste sezioni di appello (Sez.	
II, 24 giugno 2020, n. 156), il mancato rispetto della menzionata	
disciplina pregiudica, invero, "la legittimità dell'incarico e costituisce	
fonte di responsabilità amministrativa.	
La possibilità di fruire di apporti collaborativi da parte di soggetti	
estranei all'apparato tecno-burocratico, infatti, configura	
un'opzione operativa di carattere eccezionale, accessibile solo in	
presenza di stringenti requisiti, posti a garanzia del principio della	
"autosufficienza organizzativa", declinazione del principio	
costituzionale del buon andamento, indispensabili presidi	
dell'economicità dell'azione pubblica e, segnatamente, laddove	
ricorrano (e siano conseguentemente esternati nella motivazione	
del pertinente provvedimento di conferimento) i seguenti	
presupposti:	
· assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero carenza	
organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso	
l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una	
reale e rigorosa ricognizione;	
· eccezionalità e non ordinarietà dell'incarico con cui devono essere	
perseguiti "obiettivi e progetti specifici e determinati", ovverosia	

complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze	
ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;	
· temporaneità della prestazione ();	
· indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento	
dell'incarico;	
· indicazione della durata dell'incarico;	
· proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità	
conseguita dall'Amministrazione" .	
In altri termini, i requisiti previsti dalla normativa di riferimento	
"che devono ricorrere tutti al momento di conferimento	
dell'incarico, non potendo, per ciò, fruire di motivazioni postume	
addotte a seguito di eventuali contestazioni erariali, non solo	
costituiscono presupposti di legittimità delle relative delibere, ma	
integrano le condizioni di liceità della spesa sostenuta per la	
remunerazione del professionista. Al contrario, la carenza anche di	
uno solo di tali requisiti, aventi valenza costitutiva, è prova di un	
illecito esercizio del potere amministrativo, degradante in danno per	
l'erario pari all'esborso sostenuto dall'ente" (Sez. III d'appello, 6	
ottobre 2016, n. 486, proprio in materia di conferimento d'incarico	
per assistenza contabile e fiscale).	
2.3.1) Orbene, per quanto riguarda l'incarico in favore dello studio	
associato di commercialisti OMISSIS(OMISSIS), che ha comportato	
la spesa complessiva di euro 32.147,35 (relativa, cioè, all'intero	
periodo 2012-2017), esso risulta conferito in palese violazione del	
divieto per la P.A. di ricorrere ad incarichi esterni a fronte di	

situazioni non rivestenti carattere d'eccezionalità, non eccedenti le	
normali competenze del personale interno e, come tali,	
fronteggiabili con il medesimo personale.	
Il predetto incarico ha avuto, infatti, ad oggetto attività ordinarie	
(attinenti essenzialmente alla formazione del bilancio ed alla	
gestione del personale), siccome concernenti la "tenuta contabilità",	
la "assistenza redazione Bilancio di previsione e Redazione Bilancio	
consuntivo", la "elaborazione mensile buste paga, documenti	
connessi, trascrizione presenze, modelli F24, dichiarazioni mens.,	
mod. 770, calcolo TFR", nonché gli "adempimenti IRES, IRAP, IVA,	
Modello Unico Enti" (cfr. pag. 3 della determina n. 23/2017 di	
affidamento diretto dell'incarico, assunta dal D.G. Crea in data 15	
maggio 2017; in termini analoghi, l'art. 2 dei contratti di	
prestazione di servizio, sottoscritti dalla Crea, per conto	
dell'Istituto, in data 23 dicembre 2013 quale Direttore	
amministrativo ed in data 20 marzo 2015 quale Direttore generale,	
nonché l'art. 2 del contratto del 1.4.2016, stipulato dal D.G. Crea	
ed approvato con determina n. 47/2016 di pari data, sempre a firma	
della Crea).	
Trattasi di un oggetto che, pur nella sua evidente ampiezza, fa	
indiscutibile riferimento ad attività ordinarie, come tali non	
suscettibili di affidamento all'esterno.	
Tale conclusione, già valida per il rapporto contrattuale scaturito dal	
contratto del 23.12.2013, risulta ulteriormente confermata per	
quelli reiterati con i seguenti atti:	

a) contratto del 20.3.2015 (registrato al prot. n. 398 del 2.4.2015);	
b) determine di affidamento del 1.4.2016 e del 15.5.2017, dalle	
quali, sebbene richiamanti l'appalto di servizi amministrativo-	
contabili, è derivato nella sostanza un rapporto di collaborazione	
professionale assoggettato alla disciplina vincolistica recata dall'art.	
7 d.lgs n. 165/01, così come già rilevato dal primo giudice con	
statuizione non oggetto di gravame sul punto.	
Tali ultimi atti risultano, infatti, intervenuti in epoca successiva alle	
modifiche statutarie approvate con D.M. del 26 settembre 2014,	
che hanno introdotto la figura del Direttore generale e chiaramente	
esplicitato la riconducibilità delle attività qui in rilevo alle normali	
attribuzioni e competenza dello stesso Direttore.	
Nello specifico, in base al nuovo art. 8 dello Statuto (puntualmente	
trasfuso nell'art. 2 del contratto individuale del 29.1.2015, prot. n.	
108/2015, di conferimento alla dott.ssa Crea dell'incarico di D.G.,	
adottato a seguito di decreto di nomina n. 20/2015 del 26.1.2015	
e richiamante nelle premesse il già menzionato D.M. 26.9.2014), il	
Direttore generale:	
"a) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio	
consuntivo dell'Ente e delle relative variazioni;	
()	
f) esercita, nei limiti delle deleghe conferite, autonomi poteri di	
spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di	
controllo;	
g) adotta i provvedimenti inerenti alla gestione del personale in	

applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle	
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del CCNL di	
comparto;	
<i>()"</i> .	
Sul punto, va ribadita, in armonia con quanto già fatto dal primo	
giudice, la non condivisibilità della tesi difensiva circa la dedotta	
necessità di differenziare le attività di tipo istruttorio e prodromiche	
alla redazione dei bilanci (le uniche asseritamente affidate allo	
studio incaricato con gli atti sopra indicati) da quelle di effettiva	
predisposizione dei documenti contabili (di competenza del D.G.).	
Ciò alla stregua, innanzitutto, delle premesse del contratto stipulato	
dalla Crea con lo studio OMISSIS in data 20.3.2015, le quali (al pari	
di quelle contenute nel primo contratto del 23.12.2013), escludono	
chiaramente che l'incarico comprenda "l'assistenza per la	
redazione dei bilanci previsionale e consuntivo dell'ente per le quali	
funzioni si provvederà di volta in volta, qualora si presenti la	
necessità, con appositi e specifici provvedimenti".	
La predetta differenziazione non trova riscontro nemmeno nelle	
parcelle/fatture emesse dallo studio incaricato, siccome riportanti,	
nella causale, la generica dicitura "formazione del bilancio" (così, ad	
es., quella n. 258 del 1.9.2014, quella n. 89 del 2.3.2015 e quella	
elettronica pervenuta all'Ente in data 6 luglio 2015, prot. n.	
700/2015).	
D'altro canto, la stessa dott.ssa Crea, nella relazione prot. n.	
123/2018 del 29.1.2018 sul "servizio di prestazione	

amministrativo-contabile studio OMISSIS", richiama, a	
giustificazione della scelta da "sempre" operata dall'Ente di ricorrere	
alla collaborazione esterna, la "totale assenza di figure	
professionali interne all'IISG in grado di assolvere a compiti	
amministrativo-contabili, quali la predisposizione dei bilanci".	
A fronte di tanto, risultano irrimediabilmente smentite le	
argomentazioni difensive della Crea, alla cui stregua l'incarico de	
quo avrebbe avuto ad oggetto attività specializzate di uno studio di	
commercialisti, non qualificabili di carattere ordinario del personale	
in servizio.	
Allo stesso tempo, resta confermata l'illiceità del medesimo	
incarico, siccome destinato all'espletamento di compiti e mansioni	
rientranti nelle ordinarie competenze dell'Ente conferente.	
Tali conclusioni non sono inficiate dal richiamo, operato	
dall'appellante Crea, alla circostanza per cui la stessa avrebbe	
semplicemente reiterato analoghi incarichi conferiti, negli anni	
precedenti, da altri soggetti, per far fronte a carenze nell'organico	
di adeguate professionalità (così, ad es., il verbale del C.d.A. del	
9.7.2012, con cui è stato ratificato l'affidamento allo studio	
OMISSIS, già chiamato a curare gli adempimenti per il personale,	
dell'incarico relativo alla supervisione del bilancio consuntivo 2011).	
Sul punto, va ribadito che l'incarico qui censurato ha avuto ad	
oggetto attività ordinarie, per di più rientranti nelle stesse	
competenze del Direttore generale conferente.	
Aggiungasi che il mero conformarsi a precedenti comportamenti	

illegittimi tenuti da altri soggetti (addirittura anche se integranti	
prassi amministrative), non scrimina, nemmeno sotto il profilo del	
difetto dell'elemento psicologico, il comportamento dell'agente	
pubblico, sul quale incombe, anzi, l'obbligo di modificare e	
disapplicare tali prassi, se non conformi a legge (in termini, tra le	
altre, Corte conti, Sez. II d'Appello, 7 settembre 2021, n. 322; id.,	
Sez. I d'Appello, 13 novembre 2017, n. 477, richiamante Sez. II n.	
144/2015 e n. 177/2006).	
In ogni caso, poi, eventuali sottodimensionamenti di organico	
ovvero carenze di adeguate professionalità interne, da accertarsi a	
seguito di una rigorosa verifica preliminare ed i cui esiti vanno	
puntualmente riportati nella motivazione del provvedimento di	
conferimento (circostanza qui non rinvenibile, attesa la genericità	
sul punto degli atti qui censurati), non possono essere	
costantemente colmate attraverso il ricorso, reiterato nel tempo, ad	
incarichi esterni, come risulta avvenuto nella fattispecie all'esame.	
Vanno, per contro, attuati mirati interventi sull'organigramma	
dell'Ente ovvero adottate misure di più razionale ripartizione dei	
compiti tra i dipendenti in servizio ovvero ancora realizzate azioni	
di pieno coinvolgimento e di adeguata formazione dei dipendenti	
stessi, le cui eventuali resistenze devono essere superate con ogni	
consentito strumento, non escluso, in presenza dei relativi	
presupposti, l'utilizzo dello strumento disciplinare.	
Azioni ed interventi che, nel caso all'esame, la dott.ssa Crea, in virtù	
delle competenze alla medesima intestate in materia di	

8
to
on
la
on
di
te
re
tti
со
di
le
6,
on
to
va .
la
nt,
е
a
0,
ta

partecipazione, pacificamente consentiti dalla Crea, quale Direttore	
amministrativo, si pone in evidente contrasto con la normativa,	
sopra richiamata, sul conferimento, ad opera delle PP.AA., di	
incarichi esterni.	
Il ricorso a collaborazioni esterne presuppone, infatti, l'elevata	
specializzazione e qualificazione del collaboratore, essendo	
funzionale al reperimento, sul mercato, delle migliori professionalità	
nel settore oggetto della collaborazione, non rinvenibili all'interno	
della struttura burocratica dell'Ente ed in grado di innalzarne il	
livello di competenza.	
Ciò comporta all'evidenza che il collaboratore prescelto debba	
essere già dotato di adeguata formazione, non potendo essere	
"formato" a spese dell'Amministrazione.	
Di più; la partecipazione della OMISSIS a corsi di formazione (con	
costi a carico dell'Istituto) conferma, a ben vedere, la circostanza,	
di cui si dirà a breve, dell'inadeguatezza del profilo curriculare	
dell'interessata.	
Nello specifico, gli incarichi affidati alla sig.ra OMISSIS risultano	
illeciti innanzitutto per l'insussistenza, in capo all'incaricata, dei	
necessari requisiti culturali.	
La predetta OMISSIS risulta, infatti, sprovvista della "particolare e	
comprovata specializzazione anche universitaria" richiesta dall'art.	
7, comma 6, d.lgs n. 165/2001, essendo del tutto pacifico (e	
confermato dal curriculum in atti) che la stessa abbia conseguito,	
 solo in epoca successiva al conferimento (ed esaurimento) degli	
i a company and the company an	1

incarichi oggetto di causa, il diploma di laurea (in Lingue e	
Letterature Straniere Moderne e in Letterature Comparate).	
Sotto questo profilo, non può accogliersi la tesi difensiva, alla cui	
stregua il possesso della laurea non sarebbe risultato necessario,	
per essere stata la OMISSIS chiamata ad un'attività di mero	
supporto alla ricerca, per la quale il predetto art. 7, comma 6,	
consente di prescindere dal "requisito della comprovata	
specializzazione universitaria".	
Gli atti presenti nel fascicolo di causa lasciano, infatti, chiaramente	
emergere come l'incarico de quo abbia avuto un oggetto ben più	
ampio e pregnante, ricomprendendo anche, e soprattutto, la ricerca	
di fondi per l'attività di ricerca e la rendicontazione di progetti	
scientifici.	
Sul punto, va rimarcato che il provvedimento n. 6/2015 del 13	
gennaio 2015 (adottato dal D.G. Crea) di conferimento alla sig.ra	
OMISSIS dell'incarico di collaborazione per il periodo	
1.2.2015/31.1.2017, così come il contratto di prestazione d'opera	
conseguente sottoscritto, fanno espresso riferimento, nelle proprie	
premesse, alla necessità di ricorrere ad una "prestazione	
temporanea ed altamente qualificata, finalizzata alla ricerca fondi	
per l'attività di ricerca, all'attuazione di progetti scientifici, al	
supporto all'attività di ricerca, alla rendicontazione di progetti	
scientifici"	
Ciò in disparte il fatto che la stessa OMISSIS, nel curriculum	
registrato al prot. n. 66/2015 del 15 gennaio 2015, si è qualificata	

quale "Responsabile dell'ufficio ricerca ed organizzazione eventi.	
Consulente per la gestione dei programmi di ricerca nazionali ed	
internazionali", richiamando, dunque, un ruolo ed una attività ben	
più significativi di quelli di mero supporto.	
In ogni caso, in superamento dell'argomentazione difensiva sul	
punto, non può riconoscersi efficacia esimente alla circostanza per	
cui i requisiti culturali e professionali della sig.ra OMISSIS sarebbero	
stati già verificati e vagliati positivamente dal Prof. OMISSIS	
(Presidente pro-tempore dell'Istituto) al momento del conferimento	
del primo incarico qui in rilievo (dicembre 2011, con contratto	
sottoscritto dalla Crea nel gennaio 2012), trattandosi di valutazione	
erronea, per quanto sopra detto, cui la Crea avrebbe potuto e	
dovuto porre rimedio in occasione del secondo contratto del gennaio	
2015 (interamente riconducibile alla medesima Crea).	
Al profilo dell'assenza di adeguato profilo curriculare, invero già di	
per sé idoneo a colorare di illiceità da punto di vista amministrativo-	
contabile gli incarichi in questione, si aggiunge, inoltre, la mancanza	
di prova alcuna circa il fatto che i medesimi incarichi sono stati	
attribuiti, tanto in occasione del primo conferimento quanto al	
momento del secondo conferimento, a seguito di effettiva e	
puntuale verifica circa le risorse disponibili all'interno della struttura	
dell'Ente.	
Sul punto, vanno richiamate le argomentazioni già svolte in ordine	
all'impossibilità, alla stregua della normativa di riferimento, quale	
costantemente interpretata dalla giurisprudenza contabile, di	

sopperire ad eventuali sottodimensionamenti e carenze d'organico	
con il ricorso costante a collaborazioni esterne.	
Infine, gli incarichi alla sig.ra OMISSIS sono stati conferiti in	
assenza di ogni procedura comparativa tra più soggetti	
potenzialmente interessati.	
Al riguardo non rileva la circostanza, richiamata dalla Crea, per cui	
il regolamento dell'Istituto non conteneva, all'epoca dei fatti, una	
previsione di tale natura, non avendo recepito la disposizione recata	
dall'art. 7, comma 6-bis, d.lgs 165/01 e s.m.i.	
Tale ultima disposizione, comunque in vigore all'epoca dei fatti,	
risulta, infatti, espressione di principi generali, di rango anche	
costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A., nonché	
corretta utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche ex art.	
art.97 Cost.), i quali impongono, anche in assenza di formale	
recepimento nei regolamenti interni dell'Ente della citata	
disposizione, l'attivazione, ai fini dell'affidamento di incarichi a	
soggetti esterni, di procedure comparative, rispondenti a standards	
minimi di pubblicità, trasparenza ed economicità, sì da garantire	
l'individuazione, con modalità oggettive e lineari, del soggetto in	
grado di svolgere al meglio l'attività richiesta.	
Tutto ciò in disparte che, come correttamente rilevato dalla Procura	
generale, sarebbe stato onere della Crea, quale Direttore generale,	
richiamare l'attenzione degli organi di vertice dell'Istituto circa la	
necessità di provvedere all'adeguamento.	
Per contro l'appellante, solo nella relazione dell'11 dicembre 2015	

al Cda ed al Collegio dei Revisori, si è espressamente assunta	
l'impegno a disciplinare la materia del conferimento degli incarichi	
di collaborazione, attraverso la presentazione al Cda di una bozza	
di regolamento.	
In conclusione, per tutto quanto sopra visto, può ritendersi	
acclarata la sussistenza delle condotte illecite addebitate	
all'appellante Crea, per avere adottato/firmato gli atti (contratto del	
4 gennaio 2012, provvedimento d'affidamento n. 6/2015 del 13	
gennaio 2015 e relativo contratto in pari data), attraverso i quali si	
è dispiegato, nel corso degli anni, il rapporto contrattuale con la	
OMISSIS.	
2.3.4) Dalle condotte serbate dall'appellante Crea, quale	
autrice/firmataria degli atti sopra indicati, nonché soggetto che ha	
consentito la partecipazione della OMISSIS a corsi di formazione a	
spese dell'Amministrazione, è indiscutibilmente derivato, in	
termini eziologici, il danno patito dall'Istituto Italiano di Studi	
Germanici, quale rappresentato dagli importi erogati allo studio	
OMISSIS e alla sig.ra OMISSIS in relazione agli incarichi illeciti di	
cui si è detto, nonché dagli oneri impropriamente sopportati dal	
medesimo Istituto con riferimento ai corsi di formazione.	
Sul punto, il Collegio, in armonia con quanto ritenuto dal primo	
giudice, ritiene che il pregiudizio connesso ai richiamati incarichi	
non possa ritenersi escluso in applicazione della regola sui "vantaggi	
comunque conseguiti", sancita dall'art. 1, co. 1-bis, legge 20/94.	
Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che una esatta	
42	
A'J	

ponderazione dei risultati scaturiti a vantaggio dell'Ente (ovvero una	
gestione corretta sotto il profilo fiscale e tributario, tale da	
scongiurare le sanzioni subite negli anni precedenti per quanto	
concerne l'incarico allo studio OMISSIS, e lo sviluppo dell'attività	
scientifica, con la percezione di un contributo ministeriale di circa	
75.000,00 in relazione all'incarico alla OMISSIS) avrebbe dovuto	
portare a escludere la sussistenza dell'addebitato danno erariale.	
Nondimeno, il Collegio rileva che, nel caso all'esame, la	
configurabilità di ogni, pretesa <i>utilitas</i> è preclusa dalla circostanza	
per cui gli incarichi in questione sono stati conferiti per	
l'espletamento di compiti ordinari, facenti capo alla struttura	
burocratica dell'Ente e da questa fronteggiabili, nonché, per quanto	
concerne la OMISSIS, dal mancato possesso, in capo all'incaricata,	
dei necessari requisiti culturali.	
Aggiungasi che la predetta <i>utilitas</i> avrebbe dovuto essere oggetto	
di dimostrazione, specifica e puntuale, da parte della dott.ssa Crea.	
Nessuna <i>utilitas</i> è, inoltre, ipotizzabile dalla partecipazione della	
OMISSIS a corsi di formazione, attesa la necessità, evidentemente	
rimasta insoddisfatta nel caso all'esame, di una adeguata	
formazione della stessa già al momento del conferimento/rinnovo	
dell'incarico.	
Nelle condotte dell'appellante Crea è, infine, rinvenibile la colpa	
grave, quale requisito minimo di imputazione soggettiva dell'illecito	
erariale, attese la chiarezza e specificità della normativa violata	
(art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs n. 165/01 e s.m.i.), la sussistenza di	

un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia <i>de qua,</i>	
nonché l'estrema negligenza mostrata nella cura delle risorse	
finanziarie dell'Ente pubblico d'appartenenza.	
In conclusione, per tutto quanto esposto, l'appello principale della	
Sig. CREA Renata va rigettato.	
3. Va a questo punto esaminato l'appello incidentale della	
Procura generale.	
Nello specifico, l'Organo requirente ha censurato la sentenza n.	
183/2020 nella parte relativa alla determinazione del risarcimento	
posto a carico della convenuta.	
Ha, in particolare, contestato la riduzione al solo 30% del danno	
accertato, effettuata in applicazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c.	
(peraltro nemmeno citato) e basata sul presupposto che il restante	
70% fosse causalmente riconducibile alla condotta di altri soggetti,	
titolari di organi di vertice all'interno dell'Istituto, non evocati in	
giudizio.	
Ed invero, secondo la Procura appellante, il primo giudice non	
avrebbe motivato sul punto, limitandosi ad un generico richiamo,	
senza precisare a quali organi di vertice, e a quali atti e/o	
comportamenti degli stessi, facesse riferimento.	
L'Organo requirente ha, infine, sottolineato che tutti gli importi	
contestati in citazione, a titolo di danno erariale, sarebbero da	
addebitare in via esclusiva alla dott.ssa Crea, con la sola eccezione	
di quello di euro 65.000,00 circa, relativo agli anni 2013/2014 e	
riferito alla prima collaborazione della sig.ra OMISSIS.	

L'appello incidentale merita accoglimento nei termini sottoindicati.	
3.1) Orbene, secondo quanto riportato in citazione e nella tabella	
contenuta a pag. 29 della relazione dell'Ispettore OMISSIS del 13	
febbraio 2008, per gli incarichi qui in rilievo (allo studio associato	
ed alla sig.ra OMISSIS) il danno totale sarebbe stato pari ad euro	
213.267,8, risultante dalla sommatoria di euro 32.147,25	
(compensi erogati allo studio di commercialisti dal 2012 al 2017) e	
di euro 181.120,55, di cui euro 4.000,00 rappresentato dagli oneri	
per i corsi di formazione della OMISSIS (anno 2014) ed euro	
177.120,55 costituito dai compensi erogati alla OMISSIS dal 2012	
al 2017 per incarichi di collaborazione.	
Tuttavia, in sede di citazione, l'Organo requirente ha ritenuto di	
addebitare alla convenuta CREA il minor importo di euro	
87.610,415, così ottenuto:	
euro 213.267,8 (importo totale) – euro 38.046,97 (somma relativa	
all'annualità 2012, coperta da prescrizione): euro 175.220,83;	
euro 175.220,83 - 87.610,415 (rappresentante il 50% di euro	
175.220,83, quale percentuale, stimata equitativamente, relativa	
alle imposte ed oneri previdenziali sui corrispettivi effettivamente	
pagati): euro 87.610,415.	
Infine, la sentenza qui impugnata ha condannato la convenuta Crea	
al pagamento, in favore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici,	
dell'importo di euro 26.283,12 (pari al 30% di euro 87.610,415),	
per la ravvisata necessità di tener conto del ruolo degli organi di	
vertice dell'Ente, rimasti estranei al giudizio, ma avallanti l'operato	
4.5	

della convenuta e, dunque, della quota-parte di danno da porre	
definitivamente a capo della struttura organizzativa a titolo di	
"rischio in amministrazione".	
Nondimeno, questo Collegio, in armonia con le tesi della Procura	
appellante, rileva che un concorso "virtuale" di soggetti non evocati	
in giudizio possa ravvisarsi solo in relazione al primo incarico	
conferito alla OMISSIS, siccome attribuito con deliberazione del Cda	
dell'Istituto n. 16/2011 del 28 dicembre 2011, cui è seguita la	
stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del	
4 gennaio 2012, registrato al prot. n. 17/P/2012 del 21 febbraio	
2012, firmato per l'Istituto dal Presidente OMISSIS e dal Direttore	
amministrativo Crea e relativo al periodo 1º febbraio 2012-1º	
febbraio 2015.	
Il predetto concorso, dei componenti del Cda per aver deliberato	
l'affidamento e del Presidente per aver sottoscritto, assieme alla	
Crea, il contratto, non esclude, invero, la corresponsabilità della	
Crea.	
Quest'ultima ha, infatti, firmato il contratto senza verificare la	
sussistenza di tutti i presupposti di legge e senza (almeno)	
prospettare al Cda la necessità di riesame del proprio deliberato,	
una volta appurata l'assenza degli stessi presupposti.	
Ciò in violazione dei doveri connessi al proprio ruolo di Direttore	
amministrativo.	
Per contro, la responsabilità per il secondo incarico alla OMISSIS	
(per il periodo dal 1º febbraio 2015 al 31 gennaio 2017), va	

addebitata, in via esclusiva, alla Crea, quale unica	
autrice/firmataria, nella veste di Direttore generale, del	
provvedimento di conferimento n. 6/2015 (prot. n. 24/2015) e del	
contratto di pari data.	
In proposito non rileva la conoscenza, da parte degli organi di	
vertice dell'Istituto, del pregresso rapporto contrattuale con la	
OMISSIS, atteso che gli atti che hanno consentito il perpetuarsi	
della situazione di illiceità sono stati assunti unicamente dalla Crea,	
nell'esercizio delle attribuzioni connesse alla propria carica di	
Direttore generale.	
A maggior ragione, il costo dei corsi di formazione della OMISSIS	
va addebitato unicamente alla Crea, in quanto corsi svolti con	
l'avallo del Direttore amministrativo Crea e senza che risulti	
dimostrato il coinvolgimento del Cda.	
Infine, i compensi erogati dal 2014 al 2017 allo studio OMISSIS	
debbono essere imputati esclusivamente all'appellante Crea, in	
quanto riconducibili ad incarichi affidati con atti assunti/sottoscritti	
unicamente dalla Crea.	
Trattasi, in particolare, dei seguenti atti:	
a) contratto del 23 dicembre 2013, prot. n. 735/A/2013,	
sottoscritto dall'Istituto nella persona del Direttore amministrativo	
Crea;	
b) contratto del 2 aprile 2015, prot. n. 398/2015, sottoscritto	
dall'Istituto nella persona del Direttore generale Crea;	
c) determinazioni d'affidamento dell'1.4.2016 n. 47/2016 (prot. n.	
47	

592/2016) e del 15 maggio 2017 n. 23/2017 (prot. n. 707/2017),	
adottate dal Direttore generale Crea.	
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello incidentale	
della Procura generale va accolto, con conseguente necessità di	
provvedere alla puntuale quantificazione del danno da porre a	
carico della dott.ssa Crea, a titolo di condanna.	
3.2) A tal riguardo, giova osservare che, in base alla già richiamata	
tabella riportata a pag. 29 della relazione del 13 febbraio 2018 del	
dott.OMISSIS, l'Istituto Italiano di Studi Germanici ha erogato, in	
relazione alle vicende oggetto di causa, i seguenti importi (non	
considerando la somma di euro 38.046,97 relativa all'anno 2012,	
non contestata in citazione, siccome ritenuta prescritta):	
a) euro 24.351,21 per l'incarico allo studio associato OMISSIS	
(importo erogato dal 2014 al 2017);	
b) euro 4.000,00 per i corsi di formazione della OMISSIS (importo	
erogato nel 2014);	
c) euro 146.869,62 per gli incarichi alla OMISSIS (importo erogato	
dal 2013 al 2017).	
Tutti gli importi sopra indicati vanno imputati, per quanto già visto,	
esclusivamente alla dott.ssa Crea, con la sola eccezione di quello	
erogato dal 1º gennaio 2013 al 1º febbraio 2015, relativamente al	
primo incarico alla sig.ra OMISSIS.	
Tale ultimo incarico risulta, infatti, attribuito con deliberazione del	
Cda dell'Istituto n. 16/2011 del 28 dicembre 2011 (cui è seguita la	
stipula del contratto del 4 gennaio 2012 sottoscritto dal Presidente	

OMISSIS unitamente alla Crea), con la conseguenza che rispetto al	
medesimo è configurabile il concorso "virtuale" di soggetti non	
evocati in giudizio.	
Nello specifico, l'importo relativo al primo incarico alla OMISSIS	
risulta pari ad euro 69.212,89, così ottenuto:	
euro 32.999,55 (anno 2013) + euro 33.000,48 (anno 2014) + euro	
3.212,86 (gennaio 2015, ovvero 1/12 dell'importo complessivo di	
euro 38.554,34, relativo all'intero anno 2015): euro 69.212,89.	
Il medesimo importo, tenuto conto della compartecipazione degli	
altri soggetti rimasti estranei al giudizio, va attribuito alla Crea nella	
sola misura di euro 23.070,96 (1/3 di euro 69.212,89).	
Conseguentemente, all'appellante Crea andrebbe imputato	
l'importo complessivo di euro 129.078,9 , ottenuto sommando gli	
importi sottoindicati:	
a) euro 24.351,21 (incarico allo studio associato OMISSIS);	
b) euro 4.000,00 (corsi di formazione della OMISSIS);	
c) euro 23.070,96 (incarico alla OMISSIS dal 1º febbraio 2012 al 1º	
febbraio 2015);	
d) euro 77.656,73 (incarico alla OMISSIS dal 1.2.2015 al	
31.1.2017, ovvero euro 35.341,48, rappresentante 11/12	
dell'importo totale di euro 38.554,34 per l'intero 2015 + euro	
39.059,96 per il 2016 + euro 3.255,29 per il 2017).	
Nondimeno, l'importo di euro 129.078,9 va abbattuto del 50% in	
relazione alle imposte ed oneri previdenziali sui corrispettivi	
effettivamente pagati, così come fatto dalla decisione di primo	
	medesimo è configurabile il concorso "virtuale" di soggetti non evocati in giudizio. Nello specifico, l'importo relativo al primo incarico alla OMISSIS risulta pari ad euro 69.212,89, così ottenuto: euro 32.999,55 (anno 2013) + euro 33.000,48 (anno 2014) + euro 3.212,86 (gennaio 2015, ovvero 1/12 dell'importo complessivo di euro 38.554,34, relativo all'intero anno 2015): euro 69.212,89. Il medesimo importo, tenuto conto della compartecipazione degli altri soggetti rimasti estranei al giudizio, va attribuito alla Crea nella sola misura di euro 23.070,96 (1/3 di euro 69.212,89). Conseguentemente, all'appellante Crea andrebbe imputato l'importo complessivo di euro 129.078,9, ottenuto sommando gli importi sottoindicati: a) euro 24.351,21 (incarico allo studio associato OMISSIS); b) euro 4.000,00 (corsi di formazione della OMISSIS); c) euro 23.070,96 (incarico alla OMISSIS dal 1º febbraio 2012 al 1º febbraio 2015); d) euro 77.656,73 (incarico alla OMISSIS dal 1.2.2015 al 31.1.2017, ovvero euro 35.341,48, rappresentante 11/12 dell'importo totale di euro 38.554,34 per l'intero 2015 + euro 39.059,96 per il 2016 + euro 3.255,29 per il 2017). Nondimeno, l'importo di euro 129.078,9 va abbattuto del 50% in relazione alle imposte ed oneri previdenziali sui corrispettivi

grado, con statuizione non impugnata sul punto.	
L'importo definitivo per cui statuire condanna in questa sede a	
carico della dott.ssa Crea Renata risulta, dunque, pari ad euro	
64.539,45 (50% di euro 129.078,9).	
4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello	
principale della dott.ssa CREA Renata va rigettato.	
L'appello incidentale della Procura generale merita, per contro,	
accoglimento, con conseguente, parziale riforma della sentenza	
gravata e condanna della dott.ssa CREA Renata al pagamento, in	
favore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, dell'importo	
complessivo di euro 64.539,45.	
Su tale importo, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione,	
vanno computati gli interessi, nella misura legale, dalla	
pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.	
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e	
sono liquidate, come da dispositivo.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
d'appello, in composizione collegiale, definitivamente	
pronunciando:	
-RIUNISCE gli appelli proposti dalla dott.ssa CREA Renata e dalla	
Procura generale;	
-RIGETTA l'appello principale proposto dalla dott.ssa CREA	
Renata;	
-ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dalla Procura generale e,	
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	
50	

per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata,	
CONDANNA la dott.ssa CREA Renata al pagamento, in favore	
dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, dell'importo complessivo di	
euro 64.539,45.	
Su tale importo, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione,	
vanno computati gli interessi, nella misura legale, dalla	
pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.	
Le spese del presente grado di giudizio, quantificate in euro 410,47	
(QUATTROCENTODIECI/47) seguono la soccombenza.	
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022.	
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE	
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Rita LORETO)	
Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
Depositata in Segreteria il 16 MAGGIO 2022	
p. La Dirigente	
(dott.ssa Luciana Troccoli)	
Firmato digitalmente	
Il Funzionario Amministrativo	
Dott.ssa Alessandra Carcani	